

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 305

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTE, AIELLO, BARZOTTI, CAROTENUTO, TUCCI

Modifica all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento della detrazione spettante per redditi da pensione

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la componente lavorativa al loro interno, è necessario proseguire nel tentativo di attenuare l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da applicare in misura progressiva, fino a determinate soglie, ai redditi derivanti da pensione.

La presente proposta di legge mira quindi a riorganizzare e armonizzare le detrazioni per redditi da pensione, come da ultimo modificate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

La vigente disciplina prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che se alla

formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di ogni genere e assegni ad esse equiparati, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, « spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per lavoro dipendente o assimilati, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'am-

montare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro ».

Ciò premesso, la presente proposta di legge intende rimodulare la detrazione per redditi da pensione, e a tal fine novella le citate lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo che essa sia pari a:

a) 2.990 euro, se il reddito complessivo non supera 13.000 euro. L'ammontare

della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 2.290 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 15.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 13.000 euro ma non a 28.000 euro.

Da ultimo, si prevede che le nuove disposizioni producano effetti giuridici a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Si auspica un celere esame della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di tassazione delle persone fisiche per redditi da pensione)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

a) 2.990 euro, se il reddito complessivo non supera 13.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 2.290 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 15.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 13.000 euro ma non a 28.000 euro ».

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, quantificati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.

(Efficacia temporale)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.



19PDL0005700